



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029

Relazione di validazione ai sensi della deliberazione n. 397/2025/R/RIF di data 5 agosto 2025 e della determina n. 1/DTAC/2025 di data 7 novembre 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.)

DELIBERAZIONI/DETERMINAZIONI DELL' AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA)

La deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, con oggetto: *"Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029"* corredata dall'Allegato A – *"Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR-3"* dispone, tra le altre cose, quanto segue:

- art. 1, comma 1: *"Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029";*
- art. 1, comma 2: *"Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";*
- art. 2, comma 1: *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento sono definite le seguenti componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse." ;*
- art. 2, comma 3: *"La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-3), [...]";*

Servizio Tributi e patrimonio
Servizio Transizione ecologica, verde e parchi



- art. 3, comma 1, lett. b): *“Al fine di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy, si applicano le seguenti misure: a) [...]; b) la previsione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato, valorizzato, dall’Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni; c) [...];*
- art. 4, comma 1: *“La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.”;*
- art. 4, comma 2: *“Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente CRI_{α} , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2020-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.”;*
- art. 6: disciplina la *“Copertura dei costi della raccolta differenziata”;*
- art. 7, comma 1: *“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026.”;*
- art. 7, comma 4: stabilisce che gli organismi competenti *“[...] , fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 30 del MTR-3, **validano** le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L’attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”;*
- art. 8: contiene i *“Meccanismi di garanzia”* nel caso di inerzia del gestore e dell’organismo competente.

La deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 4 novembre 2025 n.480/2025/R/RIF *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)”* stabilisce i parametri economici



necessari per il calcolo delle tariffe sui rifiuti (TARI).

La determinazione della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali (DTAC) di ARERA del 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025 *“Approvazione degli schemi degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”* approva gli schemi tipo per la proposta tariffaria del servizio rifiuti (TARI) relativi al nuovo terzo periodo regolatorio (2026-2029)

REDAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026 - 2029

Il piano economico finanziario 2026-2029 è stato elaborato da Dolomiti Ambiente S.r.l. del gruppo Dolomiti Energia S.p.a. che gestisce per il Comune di Trento il “servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani”, mediante l'utilizzo del *tool* di cui all'*Allegato 1* della determinazione N-1/DTAC/2025.

Per “gestione dei rifiuti urbani” si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia (spazzamento manuale e/o meccanico, rimozione di rifiuti ostruenti le griglie di deflusso per le acque meteoriche e lavaggio) di strade, piazze e marciapiedi di competenza comunale. Dolomiti Ambiente S.r.l., in accordo con l'Amministrazione comunale, installa a sua cura e spese i cestini stradali porta rifiuti provvedendo alle successive operazioni di svuotamento e manutenzione. Dolomiti Ambiente S.r.l. provvede altresì alla gestione dei 6 CR (centri di raccolta) collocati nei sobborghi cittadini e del CI (centro integrato).

Con il citato piano economico finanziario 2026-2029, Dolomiti Ambiente S.r.l. ha trasmesso:

1. la relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 2* della determinazione N-1/DTAC/2025
2. la dichiarazione di veridicità, redatta secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 3* della determinazione N-1/DTAC/2025
3. la definizione delle tariffe per l'anno 2026.

L'art. 1 «*Definizioni*» dell'*Allegato A* alla Deliberazione di ARERA 397/2025/R/RIF individua l'«*Ente territorialmente competente o ETC*» nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «*costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;*».

Richiamato l'art. 13 bis, comma 5 bis della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) che costituisce l'ente di governo d'ambito ottimale per la gestione integrata dei rifiuti (cd. EGATO Trentino), nonché la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 10 gennaio 2025 di approvazione della convenzione per la nascita di tale Ente, ma considerato che, al momento attuale, tale Ente è costituito ma non è operativo, la validazione viene effettuata dall'Amministrazione comunale, che assume la veste di Ente territorialmente competente, a mezzo del Servizio Tributi e patrimonio e del Servizio Transizione ecologica, verde e parchi.



L'attività di validazione spettante allo scrivente ETC prevede, quali azioni minime, la verifica:

1. della coerenza, della completezza e della congruità dei valori riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
2. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3.

COERENZA DEGLI ELEMENTI DI COSTO RIPORTATI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RISPETTO AI DATI CONTABILI DEI GESTORI

La relazione di accompagnamento al piano economico finanziario 2026-2029 evidenzia le novità introdotte da ARERA per la determinazione del PEF e conseguentemente delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, rispetto al precedente metodo tariffario, rilevando come Dolomiti Ambiente S.r.l. non gestisca alcun impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, disponendo conseguentemente il conferimento dei rifiuti raccolti presso impianti di terzi.

L'allocazione dei costi risulta coerente e motivata.

Riguardo alle fonti contabili lo scrivente ETC ha verificato:

- a) la completezza dei dati forniti
- b) la coerenza, completezza e congruità dei dati rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- c) il rispetto del MTR-3 per la determinazione dei costi e dei ricavi riconosciuti.

Da una verifica delle voci di costo riportate e dalla documentazione è stato possibile verificare la coerenza generale delle voci.

In particolare è stata verificata:

- la presenza di tutte le informazioni e degli atti necessari alla validazione, come previsti all'art. 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF di data 5 agosto 2025;
- la provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio e la nota integrativa, come disponibili nel sito di Dolomiti Ambiente S.r.l. e come risultanti anche dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- la piena applicazione da parte del gestore del metodo indicato dalla deliberazione nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione;
- la corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, così come indicato dall'art. 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione;
- la corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività relative al ciclo integrato dei rifiuti, denominate poste rettificative ed identificate all'art. 1.1. dell'Allegato A alla stessa deliberazione 397/2025/R/RIF di data 5 agosto 2025;



- l'allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- l'allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- i ricavi derivanti dalla cessione di materiali e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.

RISPETTO DELLA METODOLOGIA PREVISTA DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI

La metodologia prevista dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 di A.R.E.R.A., integrata e modificata con la delibera n. 389/2023/R/RIF di data 03 agosto 2023 della stessa Autorità risulta correttamente applicata dal gestore e dall'ente territorialmente competente, andando a valorizzare le componenti di costo e ricavo di rispettiva competenza, secondo quanto specificato dal metodo tariffario.

VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Rientrano nella valutazioni in esame le seguenti componenti:

- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.
- Coefficiente di recupero di produttività.
- Coefficiente di potenziamento K.
- Coefficiente CRI.
- Costi operativi incentivanti (COnewexp e COlexp).
- Componenti previsionali COnew.
- Componenti previsionali COI.
- Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).
- Componente previsionale CTSD exp.
- Componenti previsionali CO116.
- Componenti previsionali CQ.
- Componenti previsionali COANT.
- Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*.
- Cespiti e costi di capitale.
- Conguagli.
- Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.
- Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.
- Rimodulazione dei conguagli.
- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.
- Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Nel dettaglio:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie



Come evidenziato nella cella I80 del foglio "PEF" per l'anno 2027 la differenza fra il valore ΣTa e il valore $\Sigma Ta-1$ moltiplicato per il coefficiente $(1+p)$, nonostante l'applicazione del coefficiente k al livello massimo del 3% previsto per lo Schema I dei quadranti di cui al comma 5.2 dell'MTR-3 risulta superiore a zero quindi il valore della tariffa massima risultante dall'applicazione del MTR- 3 non è applicabile interamente. La differenza pari a € 88.215 verrà recuperata nell'anno 2028.

I coefficienti di riferimento vengono valorizzati come segue:

- per quanto attiene al coefficiente di recupero produttività, visto il risultato della raccolta differenziata, con valore pari all'83,3% per il 2024 e 83,2% per il 2025, quindi considerando soddisfacente la valutazione in merito al rispetto degli obiettivi comunitari (65% RD), mentre in merito alla qualità complessiva delle raccolte si assiste a una crescita dell'indicatore R_{1a-2} , si ritiene corretto fissare i valori di γ_1 e γ_2 nei seguenti valori:
- $\gamma_1 = -0,1$ (a metà del range previsto dal MTR-3);
- $\gamma_2 = -0,075$ (a metà del range previsto dal MTR-3)

da cui la somma $\gamma = -0,175$ e il fattore $1 + \gamma = 0,825$.

Dal confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il Benchmark di riferimento risulta che il primo è superiore al secondo, ma ciò è giustificato sia dal livello delle prestazioni fornite, sia dagli ottimi risultati raggiunti. Il valore dell'X factor viene pertanto fissato per entrambi gli anni 2026 e 2027 pari allo 0,11%.

- per quanto attiene al coefficiente di potenziamento K , considerando che il rapporto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il Benchmark di riferimento risulta superiore a 1,05 e che la valutazione degli obiettivi di qualità determina un risultato di consolidamento, per il periodo 2026-2029 la gestione si pone nello Schema I. Si determinano pertanto, tenendo conto del servizio fornito e del miglioramento in tema di qualità e dell'efficienza dell'avvio a riciclaggio, i seguenti coefficienti:

$$K_{2026} = 0\% \quad K_{2027} = 3\%$$

- in relazione al coefficiente CRI, allo stato attuale non si ritiene di dover valorizzare il medesimo.

Costi operativi incentivanti



Rispetto a tali costi, per la componente CO_{newexp}

viene indicato un costo previsionale di 190.000 € per gli anni 2026 e 2027 per la copertura dei costi per il potenziamento dello spazzamento di natura sistemica. Il costo deriva dalla stima di preconsuntivo di attività isolate pari al personale utilizzato per il progetto che viene integrato nel normale spazzamento. Non essendo prevedibili modifiche del perimetro di gestione, né della qualità del servizio in misura tale da richiedere un importante adeguamento tariffario prima dell'avvio di tali innovazioni, per la componente previsionale COI non sono previste valorizzazioni.

Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

Tenuto conto dell'attuale modalità gestionale di Dolomiti Ambiente Srl, non si provvede alla valorizzazione sia della componente previsionale $CTSA^{exp}$ che della componente previsionale CQ.

Nessuna valorizzazione è proposta anche con riguardo alla componente previsionale CO116, non essendo possibile prevedere l'effetto del sopra citato D.Lgs. 116/2020 nei prossimi 2 anni, potendo solo conoscere il ridottissimo numero di utenze che hanno formalizzato l'intenzione di non avvalersi più del servizio pubblico, ma non ritenendo che tale opzione possa essere interessante per le aziende, in particolare per la mole di adempimenti amministrativi che la gestione dei rifiuti autonoma comporta, come, ad esempio, un notevole incremento di registrazioni (FIR, registri di carico/scarico).

All'interno delle componenti $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, (comma 17.5 MTR-3) sono stati valorizzati gli incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL igiene urbana del 9 dicembre 2025 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione I_a . Le modalità di calcolo sono coerenti con il "Protocollo di intesa ANCI-Confindustria Cisambiente-Utilitalia- Assoambiente-ANEA: Nota applicativa - Rinnovo CCNL igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3" in relazione al numero di addetti (valutati per livello) in organico al 31/12/2025. Per la componente $CO_{ANT,TV,a}$ l'effetto stimato è di 179.632 € nel 2026 e di 254.793 € nel 2027, per la componente $CO_{ANT,TF,a}$ l'effetto stimato è di 20.245 € nel 2026 e di 27.003 € nel 2027.



Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

Secondo il comma 3.4 del MTR-3, considerando gli indicatori γ_1 e γ_2 sopra indicati, il fattore di *sharing* (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$) si pone all'interno dell'intervallo $[0,2; 0,4]$. Si ritiene opportuno porre il coefficiente al valore di 0,3, ossia equidistante rispetto agli estremi dell'intervallo, per valorizzare sia il contributo dell'utenza sia quello del gestore. In particolare, si segnala il miglioramento nella qualità della frazione collegata agli imballaggi leggeri raggiungendo gli obiettivi evidenziati nelle precedenti relazioni accompagnatorie dei PEF.

Cespiti e costi di capitale

Per i ricavi tariffari nel piano economico e finanziario 2026 – 2029 non sono state apportate modifiche alle vite utili dei cespiti previste dall'Autorità. Nel bilancio civilistico, le durate utili delle diverse categorie di cespiti adottate dal gestore risultano di norma superiori a quelle previste nelle tabelle di cui all'art. 15 dell'MTR-3. Fra quelli di cui agli investimenti previsti nel PEF si annotano 10 anni per le attrezzature, contro gli 8 e 5 previsti da ARERA, 10 anni per compattatori, spazzatrici e autocarri attrezzati, contro gli 8 di ARERA, 43,5 anni per fabbricati contro i 40 anni previsti dall'MTR-3.

Conguagli

Il recupero della I_{2025} ha degli impatti sia sulla parte variabile $RC_{I25,TV,a}$ che sulla parte fissa $RC_{I25,TFa}$, con un valore di € 253.993 per la componente variabile e 143.938 per la componente fissa. Tali valori derivano dai costi che hanno costituito la base tariffaria per l'anno 2025. Per il calcolo della componente a conguaglio I_{2025} sono stati riquantificati i costi operativi di parte variabile e parte fissa riconosciuti per l'annualità 2025 considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2025} = 2,0\%$, come individuato dalla deliberazione 397/2025/R/RIF come di seguito indicato:



Costi riconosciuti 2025 TV 12.699.632

Costi riconosciuti 2025 TF 7.196.908

Costi riconosciuti T2025 19.896.540

I₂₀₂₅ 2,00%

RC_{I25,TV} 253.993

RC_{I25,TF} 143.938

RC_{I25} 397.931

È inoltre previsto il conguaglio per le maggiori entrate riscontrate sia nel bilancio d'esercizio 2024 che nel bilancio preconsuntivo del 2025. Per quanto concerne la componente variabile, RC_{FATT,TV,a}, il maggior fatturato inserito come conguaglio ha un impatto di € 670.321 nel 2026 e € 468.178 nel 2027 mentre la componente fissa, RC_{FATT,TF,a}, viene attivata nel 2026 per un importo di € 91.341 per il maggior fatturato mentre nel 2027 è previsto il recupero di € 797 per la mancata fatturazione della tariffa fissa. Infine, vi è il recupero differenza valori Wacc e Slic; RC_{wacc,TF,a} per € 115.311 nel 2026 e 121.297 nel 2027.

Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione è una priorità dell'Ente territorialmente competente unitamente alla gradualità delle modifiche tariffarie per gli utenti.

Visto anche quanto indicato al precedente paragrafo 5.1, con le tariffe determinate secondo il MTR-3, pur essendo necessario limitare la crescita delle tariffe per il superamento del fattore ammesso, si ritiene di poter considerare comunque garantito l'equilibrio economico finanziario della gestione grazie alla valorizzazione del coefficiente *K* pari al 3% per l'anno 2027, risultando comunque ovviamente ridotta la quota della remunerazione per il gestore.



Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non sono previste rinunce al riconoscimento di costi.

Rimodulazione dei conguagli

Non si prevede la rimodulazione dei conguagli di cui alla precedente sezione "Conguagli" per gli anni 2026-2027.

Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Come previsto dal comma 4.3 dell'MTR-3 la differenza fra il valore ΣTa e il valore $\Sigma ta-1$ moltiplicato per il coefficiente $(1+p)$ relativa all'anno 2027 pari a € 88.215 verrà interamente recuperata dal gestore nell'anno 2028.

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Tale fattispecie non è prevista.

Il piano economico finanziario predisposto dall'Ente gestore garantisce la copertura integrale dei costi del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 e ugualmente per l'anno 2027.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRIBUTI E PATRIMONIO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRANSIZIONE ECOLOGICA
VERDE E PARCHI

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).